

## ISTRUZIONI RELATIVE AL RISPETTO DEL PRINCIPIO “DNSH – DO NO SIGNIFICANT HARM” NELL’ATTUAZIONE DELL’ INTERVENTO DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO PER LO SPORT FINANZIATO DAL PNRR

### Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	2
<b>2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo</b> .....	2
<b>3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH</b> .....	8
Fase ex ante – Selezione ed affidamento.....	8
Fase ex post - Esecuzione e chiusura degli interventi.....	11
<i>Focus Rendicontazione attraverso REGIS</i> .....	12
<b>4. Missione 5 – Sport e inclusione sociale - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH</b> .....	12
<b>5. Conservazione della documentazione</b> .....	13
<b>6. Conclusioni</b> .....	14
<b>ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 – Sport e inclusione sociale</b> .....	14
Allegato I – Scheda di autovalutazione (Missione 5 - Sport e inclusione sociale) .....	14
Allegato II - Schede tecniche (Missione 5 - Sport e inclusione sociale) .....	14
Allegato III - Check list (Missione 5 - Sport e inclusione sociale).....	14

## 1. Premessa

Il presente documento è finalizzato a fornire indicazioni operative per lo svolgimento delle attività di verifica del rispetto del principio del **DNSH (Do No Significant Harm)** nelle operazioni che ricadono sotto la responsabilità del **Dipartimento per lo Sport**, finanziate dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). Lo scopo principale è di garantire una metodologia univoca e trasparente nelle procedure e negli strumenti adottati, in conformità a quanto riportato nella normativa comunitaria e nella Guida Operativa del MEF.

Dopo aver inquadrato il principio DNSH dal punto di vista normativo ed operativo, il documento mira a fornire **indicazioni operative** per l'attuazione e verifica del DNSH **specifiche per la Missione 5 Componente 2 – I3.1 Sport e inclusione sociale**.

Allo scopo di semplificare l'azione dell'Amministrazione e dei Soggetti Attuatori, il documento raccoglie in allegato **gli strumenti utili per la verifica DNSH** che vengono attivati per l'investimento specifico, sulla base della Guida del MEF: Scheda di Autovalutazione, Schede Tecniche per la verifica, Check List.

## 2. Inquadramento del contesto programmatico e normativo

Con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Il presente Allegato è volto a fornire specifiche indicazioni operative tese a indirizzare la realizzazione dell'**Investimento in capo al Dipartimento per lo Sport** finanziati nell'ambito del PNRR e ricompresi nella **M5C2 I3.1 "Sport e inclusione e sociale"**, nel rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm).

Le indicazioni contenute nel presente allegato derivano dal combinato disposto di atti legislativi e indicazioni derivanti da ulteriori documenti di riferimento di seguito elencati:

- Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RRF);
- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 e ulteriori futuri atti delegati di definizione dei criteri di vaglio tecnico;
- Regolamento (UE) 2021/523 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 (Regolamento InvestEU);
- Comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01 del 18 febbraio 2021, relativa a *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma*

del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, come aggiornata dalla Comunicazione della Commissione europea C/2023/111 dell’11 ottobre 2023;

- Decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia e allegato riveduto;
- CAM “Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 254, GURI n. 184 del 8 dicembre 2022 – in vigore dal 6 dicembre 2022);
- CAM “Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
- CAM “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);
- CAM “Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni” (adottato con DM 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2022 - in vigore dal 20 luglio 2023);
- CAM “Acquisto di articoli per l’arredo urbano” (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);
- CAM “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” (approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020);
- Schede di autovalutazione delle misure di riferimento<sup>1</sup> che illustrano per ogni singola misura la conformità al principio DNSH;
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 32 del 30 dicembre 2021 relativa a “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” (Circolare MEF-RGS 32/2021);
- Circolare del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) n. 30 dell’11 agosto 2022 relativa a “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” (Circolare MEF-RGS 30/2022);
- Circolare del MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 relativa a “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)” (Circolare MEF-RGS 33/2022);

---

<sup>1</sup> Le schede DNSH possono essere consultate per missione e componente sul sito [italiadomani.gov.it](https://italiadomani.gov.it).

- Vademecum DNSH di Fondazione IFEL - Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica<sup>2</sup>

Il PNRR prevede il rispetto di una serie di principi trasversali, tra cui quelli in materia ambientale, che si declinano secondo due modalità: *tagging climatico/ambientale* e il principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm – DNSH).

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento RFF), all'art. 18 stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio del DNSH, ossia di **non arrecare danno significativo all'ambiente** in base a quanto previsto dagli obiettivi individuati nell'Accordo di Parigi (Green Deal europeo).

In particolare, il Dispositivo di Ripresa e Resilienza, al par. 4, lettera e) dell'art. 18 prevede che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure previste sono in grado di contribuire alla transizione verde sulla base della metodologia di controllo del clima di cui all'Allegato VI dello stesso regolamento. Tale allegato fornisce un elenco di "campi di intervento" cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%, in funzione dei quali è determinato il "tagging climatico" di ogni misura del PNRR.

Il Regolamento (UE) 241/2021, inoltre, dispone che possono essere finanziate, nell'ambito dei singoli Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio «non arrecare un danno significativo» agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento Tassonomia<sup>3</sup> (cfr. art. 5 e art. 18, comma 4, lett. d) RRF), il quale specifica l'ambito di definizione di "danno significativo" che può essere apportato da un'attività economica a ciascuno dei 6 obiettivi ambientali di cui all'art.9 dello stesso Regolamento, ovvero:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per ciascuno degli obiettivi ambientali, il Regolamento Tassonomia abilita la Commissione a stabilire c.d. "criteri di vaglio tecnico" attraverso l'emanazione di atti delegati, che consentono di determinare

---

<sup>2</sup> Il Vademecum di Fondazione IFEL fornisce spunti e riferimenti metodologici e applicativi per rispettare quanto contenuto nella Guida operativa del MEF per il rispetto del principio DNSH. Il Vademecum è consultabile al seguente [link](#). Vademecum DNSH - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica (fondazioneifel.it)

<sup>3</sup> [Regolamento \(UE\) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento \(UE\) 2019/2088.](#)

a quali condizioni si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale all'obiettivo ambientale di riferimento e che questa non arrechi un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale<sup>4</sup>.

Ai fini di agevolare gli Stati membri nella **valutazione e presentazione del principio DNSH** nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento<sup>5</sup>. Il dettaglio delle valutazioni che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH relative agli investimenti di competenza, è riportato nell'Allegato 1 "**Schede di Autovalutazione**" al presente documento. Le **schede di auto-valutazione** della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100);
- l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Al fine di supportare l'attuazione del principio DNSH, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS), con **Circolare del 30.12.2021, n. 32**, ha diramato la **Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente**<sup>6</sup>. A seguito dell'ingresso nella fase di esecuzione di un numero crescente di misure del PNRR e al fine di fornire indicazioni maggiormente coerenti con le effettive modalità di attuazione degli investimenti così come segnalate dalle Amministrazioni titolari, il MEF-RGS, con **Circolare del 13.10.2022, n. 33**, ha trasmesso l'**Aggiornamento della Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)**<sup>7</sup> di cui alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021. In data 24 ottobre 2022 il MEF-RGS ha diffuso, inoltre, un *errata corrige* all'Allegato "Guida operativa" di cui alla Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, in cui viene esplicitato l'inserimento o l'eliminazione del *check* di applicazione dalle Schede tecniche n. 1, 2, 3, 5 e 6 per alcuni investimenti, tra cui: M2C3\_1.1.1, M4C1\_1.2, M4C1\_1.3, M4C1\_1.5, M4C1\_3.1., M4C1\_3.2. e M4C1\_3.3.

Nella Circolare il MEF premette che **"la Guida è uno strumento di orientamento e supporto. Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai**

<sup>4</sup> Ad integrazione del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, è stato emanato il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione del 21 novembre 2023, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. Con Regolamento delegato (UE) 2023/2486 sono stati inoltre definiti i nuovi criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia, che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; alla transizione verso un'economia circolare; alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, non arrecando un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

<sup>5</sup> [Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza](#) e relativo [aggiornamento](#).

<sup>6</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 30.12.2021, n. 32, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 \(mef.gov.it\)](#)).

<sup>7</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 13.10.2022, n. 33, sopra richiamata ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 \(mef.gov.it\)](#)).

**requisiti DNSH degli interventi finanziati, anche tramite la trasmissione di indicazioni puntuali ai soggetti attuatori in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (milestone e target) e in sede di verifica e controllo della spesa”.**

All'interno della Guida questo concetto è più volte ribadito, sin dall'introduzione, laddove si precisa che: **“Rimane responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria; lo scopo della guida è fornire un orientamento e suggerire possibili modalità.”**

Al Soggetto Attuatore di ogni specifico Investimento, in quanto responsabile della verifica del rispetto del principio DNSH per ciascun intervento, resta dunque la discrezionalità di interpretare i contenuti della verifica stessa attraverso l'interpretazione della normativa vigente e la sua applicazione allo specifico progetto.

Nella suddetta Guida Operativa è reperibile una **mappatura ed una associazione** dei singoli investimenti PNRR rispetto a delle “aree di intervento” caratterizzate dalle medesime conseguenze in termini di vincoli DNSH. Le aree di intervento sono, a titolo esemplificativo, riferite all'edilizia, all'efficienza energetica, ai cantieri e sono dettagliate in specifiche **schede tecniche** che ne riportano i pertinenti riferimenti normativi, vincoli DNSH e relativi possibili elementi di verifica. **Nella suddetta Guida Operativa si precisa che l'associazione tra investimenti e schede tecniche non ha carattere vincolante e spetterà all'amministrazione selezionare le schede applicabili a seconda delle peculiarità delle misure per le quali è responsabile.** Le **schede tecniche** individuano i criteri e gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* di cui devono tener conto le procedure, a seconda che la misura rientri o meno in un investimento per cui è stato definito un contributo sostanziale all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. In particolare, la Guida identifica due Regimi valutativi attribuibili agli investimenti PNRR:

- Regime 1: l'Investimento contribuisce sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: l'investimento si limita a “non arrecare un danno significativo” ed è quindi oggetto di una valutazione del mero rispetto del principio DNSH.

Alla Circolare n. 32 del 30.12.2021 sono, altresì, allegate delle proposte di **checklist per la verifica e il controllo** che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica, la cui **versione aggiornata** è stata **allegata alla Circolare n. 33 del 13.10.2022**. Nello specifico, all'interno delle *checklist* è riportato lo schema dei controlli richiesti al fine di dimostrare la conformità al DNSH.

Come specificato nelle summenzionate Circolari del MEF, la *Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente* non ha carattere esaustivo, restando in capo a tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione (Direzioni generali – Soggetti attuatori – Soggetti realizzatori) la **disamina puntuale della normativa comunitaria, nazionale e/o regionale**, al fine di individuare tutte le soluzioni tecniche/operative che garantiscano un'attuazione dell'investimento



conforme al principio di non arrecare danno significativo **ai principi tassonomici di sostenibilità** e alle ulteriori condizionalità trasversali, ove applicabili<sup>8</sup>, garantendo, altresì, la piena osservanza della disciplina nazionale in materia ambientale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Testo Unico Ambientale", CAM-Criteri Ambientali Minimi per il settore edilizio - D.M. 11.10.2017). Nello specifico, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) comporta una compliance automatica di alcuni dei vincoli DNSH previsti per le attività di costruzione (scheda 1), ristrutturazione degli edifici (scheda 2) e interventi edili e cantieristica generale (scheda 5). Tuttavia, il Regolamento sulla Tassonomia, e di conseguenza il principio DNSH, introducono ulteriori aspetti che non sono verificati automaticamente con il rispetto dei CAM, quali ad es.:

- identificazione delle attività volte al contributo sostanziale ai 6 obiettivi ambientali;
- aspetti specifici quali, ad esempio, la valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità.

Con particolare riferimento alla Terza linea di intervento finalizzata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati all'aperto, dotati di nuove tecnologie per promuovere la pratica sportiva libera, trovano a titolo esemplificativo una utile applicazione i CAM "Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni" (adottato con DM 7 febbraio 2023, in G.U. n. 69 del 22 marzo 2022 - in vigore dal 20 luglio 2023".

Partendo dall'edizione aggiornata della Guida del MEF (allegata alla già menzionata Circolare n. 33 del 13.10.2022) e al fine di fornire un compendio sulle specifiche tecniche relative agli interventi di competenza del Dipartimento per lo Sport, questa Amministrazione, nella successiva sezione del presente documento, ha predisposto un approfondimento relativo alle indicazioni operative sull'applicazione del principio in esame, personalizzando la Guida del MEF sul DNSH all'investimento PNRR che la vede direttamente coinvolta.

Segue una Tabella rappresentativa delle misure di competenza del Dipartimento, con indicazione del Regime applicabile, delle Schede tecniche individuate come pertinenti dalla Circolare MEF - RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e delle corrispondenti Check List di riferimento. Si rimanda ai paragrafi successivi e agli allegati al presente documento per l'approfondimento dei relativi aspetti (Schede tecniche e Check List).

Misura	Componente	Investimento / Riforma	Regime	Schede tecniche	Check List
<b>M5</b>	<b>C2</b>	<b>I3.1:</b> Sport e inclusione sociale	1	Scheda 1 Scheda 2 Scheda 5	Check List 1 Check List 2 Check List 5

<sup>8</sup> Si rappresenta che sono disponibili alcuni webinar di formazione sul principio DNSH operati da ANCI-IFEL fruibili dai soggetti coinvolti nell'attuazione delle misure. Le registrazioni e le slide dei webinar sono disponibili ai seguenti link: [L'applicazione del principio DNSH nel PNRR, i webinar Anci-Ifel in collaborazione con il Mef \(italiadomani.gov.it\)](#); [Le slide del Webinar "Il principio DNSH nelle infrastrutture e nei trasporti" \(italiadomani.gov.it\)](#).

### 3. Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH

Il presente paragrafo si pone l'obiettivo di fornire indicazioni operative di dettaglio ai soggetti preposti all'attuazione dei singoli interventi PNRR in merito alla corretta applicazione del principio DNSH per ciascuna fase di intervento.

Il Soggetto attuatore è chiamato, infatti, a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH attraverso due fasi distinte, ovvero nella **fase ex-ante** (svolgimento delle procedure di gara ed affidamento, selezione dei soggetti realizzatori) e in quella **ex-post** (esecuzione dei contratti). Le evidenze che le attività di progetto siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo all'ambiente devono essere pertanto prodotte in fase di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi ed infine nelle attività di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure di affidamento.

#### **Fase ex ante – Selezione ed affidamento**

Come indicato dalla Guida MEF sul DNSH (allegata alla già menzionata Circolare n. 33 del 13.10.2022), i criteri tecnici riportati nelle valutazioni DNSH, opportunamente rafforzati da una puntuale ed approfondita applicazione dei criteri tassonomici di sostenibilità degli investimenti, costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni DNSH operate per le singole misure nel PNRR. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati **dai primi atti di programmazione della misura al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi**.

Come previsto dalla Circolare MEF n. 30 dell'11 agosto 2022,<sup>9</sup> nella fase attuativa degli interventi è necessario dimostrare che le attività di progetto sono state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo ai singoli obiettivi ambientali. Nello specifico, è opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite, per esempio, l'adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;
- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target, il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

---

<sup>9</sup> Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dell'11.08.2022, n. 32 - Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR ([Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30 \(mef.gov.it\)](https://www.mef.gov.it)).



In particolare, nella fase di predisposizione ed **approvazione di un avviso/bando di gara** per selezionare un Soggetto realizzatore, il **Soggetto attuatore** deve provvedere all'inserimento di specifiche prescrizioni/requisiti/condizionalità utili ad orientare le soluzioni tecniche e amministrative delle attività da realizzare, al fine di garantire il rispetto dei requisiti e delle specifiche condizionalità PNRR, incluso il principio del DNSH. Al fine di assicurare il rispetto del principio DNSH, è infatti necessario che i principali atti e documenti della procedura (ad es. il bando, i documenti tecnici e amministrativi) prevedano gli elementi e le prescrizioni a carico del Soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti dalle indicazioni previste negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID<sup>10</sup> (Council Implementing Decision) e all'OA (Operational Arrangements)<sup>11</sup>.

Con particolare riferimento alla misura M5C2I3.1, il CID e gli OA prevedono che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241<sup>12</sup>.

A tal fine, si suggerisce di inserire all'interno della documentazione di gara le pertinenti schede tecniche DNSH pubblicate in allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, aspetto che verrà approfondito nel paragrafo successivo.

Inoltre, con riferimento alle specifiche DNSH da inserire nella **documentazione di gara e nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e lavori**, è utile la consultazione del Vademecum DNSH di Fondazione IFEL - *Indicazioni operative per l'applicazione del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente nei progetti pubblici PNRR - Quaderno Operativo 1, ambito edilizia e cantieristica*<sup>13</sup>, che fornisce suggerimenti, riferimenti bibliografici, link a Linee Guida tecniche, illustrazione di metodologie, procedure e proposte tecniche su come integrare e rendere conformi i progetti ai vincoli DNSH e ai CAM.

Segue, al riguardo, un utile estratto dal citato Vademecum.

#### Focus Vademecum DNSH di Fondazione IFEL

##### Cosa inserire nei progetti

"Il rispetto di quanto previsto nella Guida operativa del MEF, delle Linee Guida MIMS<sup>14</sup> e dei CAM deve essere garantito in tutti i progetti finanziati all'interno del PNRR e che ricadono negli ambiti di applicazione di quelle normative. Rispetto ai precedenti tre riferimenti normativi, all'interno dei

<sup>10</sup> Council Implementing Decision (CID) decisione di esecuzione del Consiglio del 13 Luglio 2021 che approva il PNRR dell'Italia.

<sup>11</sup> Operational Arrangements (OA) Accordi Operativi - con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR.

<sup>12</sup> Cfr. Allegato VI, nota 5, del Regolamento (UE) 2021/241: "Se l'obiettivo delle misure riguarda la costruzione di nuovi edifici con una domanda energetica primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito degli edifici a energia quasi zero (edifici a energia quasi zero, direttive nazionali) [...]".

<sup>13</sup> Consultabile al seguente [link](#): Supporto all'applicazione del principio DNSH nei Comuni: il Vademecum IFEL (fondazioneifel.it)

<sup>14</sup> Disponibile al [link](#): PNRR: pubblicate le linee guida per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere pubbliche (Pfte) | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (mit.gov.it)

singoli progetti i RUP e i progettisti devono predisporre il progetto di fattibilità tecnico-economica da porre a base di gara secondo quanto indicato dalle Linee Guida del MIMS. In particolare devono predisporre la **Relazione di sostenibilità dell'opera**<sup>15</sup> di cui al paragrafo 3.2.4, all'interno della quale dovrà essere presente la verifica del rispetto del principio DNSH e una asseverazione (punto 2 della Relazione di sostenibilità dell'opera di cui al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida MIMS). Tale verifica si compone da un lato delle analisi funzionali al rispetto del principio DNSH e, dall'altro, della dichiarazione di asseverazione da parte del progettista, così come suggerito nell'Allegato 1 del Vademecum<sup>16</sup>. L'Allegato 1 in particolare contiene:

- l'illustrazione di come sono stati integrati nel progetto i vincoli DNSH indicati dalla Guida operativa del MEF e gli elementi di verifica ex ante ed ex post;
- l'asseverazione del progettista che il progetto è stato redatto nel rispetto del principio DNSH.

Al fine di garantire tale adempimento, l'Allegato 1 al Vademecum offre un facsimile del punto 2 della Relazione di sostenibilità dell'opera di cui al paragrafo 3.2.4 delle Linee Guida MIMS. Tale Allegato 1 "Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH" può essere preso a riferimento per essere inserito all'interno della Relazione di sostenibilità dell'opera prevista da dette Linee Guida. Nel caso di opere per le quali sono già stati realizzati i progetti di fattibilità tecnico-economica, tale Allegato può essere considerato come relazione a sé stante per la verifica del principio DNSH. Il progetto dovrà contenere anche una Relazione tecnica relativa "all'analisi del rischio climatico e all'individuazione delle soluzioni di adattamento". Il progetto di fattibilità tecnico economica deve altresì contenere la "Relazione di verifica della conformità al CAM" (Relazione CAM), per le tipologie di appalto soggette a CAM e cioè edilizia, illuminazione pubblica, rifiuti, veicoli, come previsto dal DM n. 256 del 23 giugno 2022. Questa relazione è necessaria per velocizzare e semplificare la verifica di conformità ai CAM, in sede di verifica preventiva della progettazione di cui al Codice dei contratti pubblici [...].

**Una volta espletate e concluse le fasi di gara, tutta la documentazione a comprova dovrà essere acquisita dal Soggetto attuatore e sarà propedeutica alla stipula del Contratto. Si precisa che, in caso di gare centralizzate, la fase ex-ante sarà valutata dalla Centrale di committenza o dalla Stazione appaltante.**

Nella fase di **stipula del contratto** con il Soggetto realizzatore, sarà necessario verificare che nei documenti contrattuali sia indicata, tra gli obblighi del Soggetto realizzatore, il rispetto dei requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento nonché verificare le eventuali attestazioni acquisite dal Soggetto

<sup>15</sup> Il nuovo codice dei contratti DLgs 36/2023 contiene nell'Allegato I.7 una definizione di relazione di sostenibilità dell'opera, che viene elencata tra gli elaborati progettuali allegati al Progetto di fattibilità tecnico-economica. I contenuti della relazione sono dettagliati nell'art. 11 dell'Allegato, nel quale si stabilisce che in fase di PFTE debbano essere verificati gli eventuali contributi significativi ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali introdotti dalla cd. Tassonomia europea, ovvero il Regolamento (UE) 2020/852 rispetto a tutto il ciclo di vita dell'opera. Si stabilisce inoltre che nell'analisi di sostenibilità venga stimata la Carbon Footprint dell'opera (lett. c), una valutazione del ciclo di vita dell'opera attraverso Life Cycle Assessment (LCA) (lett. d), un'analisi relativa al consumo complessivo di energia (lett. e) e la definizione di misure per la riduzione degli approvvigionamenti esterni (lett. f).

<sup>16</sup> Disponibile al seguente [link](#). Vademecum DNSH - Quaderno Operativo 2, ambito impianti (fondazioneifel.it)

realizzatore in fase di aggiudicazione. Il Soggetto attuatore potrà, inoltre, richiedere al Soggetto realizzatore il rispetto di eventuali ulteriori requisiti tecnici e ambientali, ivi inclusa la relativa documentazione a comprova del rispetto degli stessi, introdotti successivamente alla pubblicazione della gara dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente "Do No Significant Harm" (DNSH).

**Con la stipula del contratto intesa come assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si conclude la fase ex ante.**

### **Fase ex post - Esecuzione e chiusura degli interventi**

Il rispetto del Principio del DNSH non si esaurisce con la selezione del Soggetto realizzatore, ma la compliance a tale principio andrà verificata dal Soggetto attuatore anche nella fase "**ex post**", ovvero nel corso dell'attuazione ed esecuzione del progetto e fino alla sua conclusione.

Il Soggetto attuatore, nella fase di realizzazione del progetto di propria responsabilità, assume infatti specifici obblighi in tema di controllo del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH. In fase ex post, in qualsiasi momento durante l'espletamento delle fasi di controllo e monitoraggio e a conclusione dei progetti di investimento, si terrà conto di quanto previsto in fase ex ante relativamente al corretto assolvimento degli adempimenti previsti.

Per quanto concerne le modalità di verifica della conformità al DNSH, **in fase di erogazione/pagamento** il Soggetto attuatore potrà prevedere l'acquisizione di attestazioni/autodichiarazioni da parte del Soggetto realizzatore. Infatti, è necessario che il Soggetto realizzatore garantisca e dimostri il rispetto del principio DNSH (es. presentazione della "Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese sostenute"), lasciando in capo al Soggetto attuatore la verifica di tale condizione in sede di acquisizione dei SAL e propedeuticamente al pagamento delle somme.

Sempre in merito alle verifiche ex post, per quanto attiene, in particolare, gli adempimenti attinenti al processo dei **controlli**, con riferimento specifico alla verifica sul rispetto del principio DNSH (trasversale e comune a tutti gli interventi) si precisa che, il rispetto dei vincoli DNSH può essere sancito attraverso autocertificazione, anche mediante compilazione della Checklist di controllo che riassumono tutti gli elementi di verifica, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione probatoria, che consente di dimostrare - in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti - il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH).

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di verifica all'Investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

### **Focus Rendicontazione attraverso REGIS**

*Il rendiconto delle spese sostenute dal Soggetto attuatore deve essere corredato dall'attestazione dell'avvenuto svolgimento di alcune verifiche, tra cui il rispetto del Principio DNSH. La verifica del rispetto del DNSH è elencata all'interno del sistema ReGiS nella tile "Rendicontazione Spese vs ARdi – Creazione".*

*Oltre all'attestazione di aver effettuato la verifica del rispetto del principio, il Soggetto attuatore è tenuto a caricare a sistema le checklist (allegate alla Circolare MEF n.33/2022) debitamente compilate in ogni sezione e secondo le modalità descritte dalla relativa Guida MEF. Le Check List sopra richiamate dovranno essere datate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e/o da altro referente istituzionale individuato dal Soggetto attuatore e caricate in un unico file zip. Il Soggetto attuatore dovrà, inoltre, conservare la documentazione probatoria delle verifiche effettuate nel proprio fascicolo di progetto rendendola disponibile in caso di eventuali controlli.*

*Il Soggetto attuatore è chiamato a condurre le verifiche del rispetto del principio DNSH in due momenti distinti: ex-ante ed ex-post; pertanto, le check list sono strutturate indicando le due diverse fasi. Le verifiche si sostanziano nella compilazione delle check list nelle corrispondenti sezioni, che dovranno essere prodotte unitamente alla dichiarazione relativa al rispetto del principio del DNSH.*

#### **4. Missione 5 – Sport e inclusione sociale - Indicazioni per una corretta applicazione del Principio DNSH**

A completamento di quanto precedentemente descritto, il paragrafo che segue si concentrerà sull'applicazione del Principio DNSH per la Missione 5 – Sport e inclusione sociale, per quanto concerne l'investimento in capo al Dipartimento per lo Sport.

Partendo dall'analisi dell'investimento PNRR di cui è responsabile il Dipartimento per lo Sport con particolare riferimento alle relative spese ammissibili che hanno implicazioni in termini di DNSH<sup>17</sup>, il Soggetto attuatore procede a rispettare le indicazioni contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH", emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, nonché delle "Schede di autovalutazione" predisposte in fase di autovalutazione come sopra descritto.

Nel prospetto che segue, sono riportate le correlazioni tra gli investimenti PNRR assegnati al Dipartimento per lo Sport e le relative schede tecniche da considerare ai fini del rispetto del principio DNSH allegate alla Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, come modificata dalla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022, nonché il Regime applicabile (Regime 1). Tali schede hanno lo scopo di assistere i soggetti preposti, al livello appropriato, alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.

<sup>17</sup> Il Regolamento 2021/241 stabilisce all'art. 17 che sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Titolo misura	Nome	Elementi DNSH	Scheda 1 Costruzione nuovi edifici	Scheda 2 Ristrutturazione edifici	Scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore	I3.1 Sport e inclusione sociale	Regime 1	X	X	X

Le **schede tecniche** identificano gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, differenziandoli, ove applicabile, tra quelli ex-ante ed ex-post. A seconda che la misura ricada o meno in un investimento per il quale è stato definito un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1 o Regime 2), le procedure dovranno prendere in considerazione determinati criteri ed elementi di verifica ex ante ed ex post, individuati nella relativa scheda tecnica.

Dopo l'analisi della scheda tecnica, per ciascun settore di intervento ritenuto rilevante da parte del Soggetto attuatore ai fini del rispetto del principio DNSH, sarà necessario procedere alla compilazione della relativa **check list di verifica e controllo**, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella **corrispondente scheda tecnica**.

Le **check list** contengono un elenco di punti di domanda relativi alle verifiche e ai controlli utili a garantire il principio DNSH, indicate nella colonna "elemento di controllo". Si evidenzia che, per ciascuna voce della check-list, questa andrà valorizzata con gli "elementi di controllo" con "sì", "no" o "non applicabile". Per ogni elemento di controllo classificato come "non applicabile", il Soggetto realizzatore dovrà, altresì, fornire adeguata motivazione. Sempre per quanto attiene la compilazione delle checklist, un ulteriore elemento di dettaglio consiste nella loro suddivisione in due fasi di verifica, **ex-ante** ed **ex-post**. Per la prima, nella maggior parte dei casi, si farà riferimento alla fase antecedente la stipula del contratto di fornitura di beni, servizi e lavori. Per la fase ex-post, invece, bisognerà prendere a riferimento le attività di esecuzione dei contratti.

Il Soggetto realizzatore, in sede di presentazione dell'Offerta tecnica, dovrà contribuire ad alimentare la check-list contenente gli elementi di controllo definiti nelle schede indicate nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente di cui alla Circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022.

Come specificato in premessa, la mappatura tra misure PNRR e schede tecniche proposta dalla Guida operativa MEF, fornisce indicazioni sugli obiettivi ambientali da attenzionare. Tale relazione ha carattere solo orientativo e l'Amministrazione titolare degli interventi o i Soggetti Attuatori possono specificare, in base alle caratteristiche puntuali dei propri interventi, se è necessario procedere all'esame di ulteriori schede tecniche e relative check list.

Questo Dipartimento e/o i Soggetti Attuatori, qualora lo ritenessero necessario ed ai fini di una più puntuale applicazione delle norme di riferimento relative al principio DNSH, avranno la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione della normativa e degli atti amministrativi applicabili per gli specifici investimenti di cui sono responsabili.

## 5. Conservazione della documentazione

Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare, in formato cartaceo e/o elettronico, tutta la documentazione richiesta, che consenta di dimostrare – in caso di eventuale controllo da parte delle Autorità competenti – il rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH).

Si evidenzia che la mancata/incompleta/inesatta predisposizione e conservazione della documentazione richiesta costituisce la violazione del rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” e che sono previsti meccanismi amministrativi automatici che comportano la sospensione dei pagamenti e l’avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

## 6. Conclusioni

Il Dipartimento per lo Sport si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in funzione di nuovi atti legislativi e/o documenti di riferimento che dovessero essere emanati successivamente alla pubblicazione del presente documento illustrativo, nonché di nuovi indirizzi interpretativi eventualmente emergenti.

### **ALLEGATI – Strumenti per la verifica DNSH per le Misure della Missione 5 – Sport e inclusione sociale**

- Allegato I – Scheda di autovalutazione (Missione 5 - Sport e inclusione sociale)
- Allegato II - Schede tecniche (Missione 5 - Sport e inclusione sociale)
- Allegato III - Check list (Missione 5 - Sport e inclusione sociale)